

## Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

### FRANCIA

**Decreto 18 novembre 1920, relativo alla circolazione e alla sorveglianza della mano d'opera straniera in Francia.** (*J. O.* 26 novembre 1920 n. 322).

**Art. 1.** — Il decreto 21 aprile 1917 concernente il reclutamento, la circolazione e la sorveglianza della mano d'opera straniera e coloniale in Francia è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti.

**Art. 2.** — Gli operai stranieri saranno d'ora innanzi sottoposti al decreto 2 aprile 1917 (1), completato per quanto li riguarda, dagli articoli seguenti.

**Art. 3.** — La carta d'identificazione, prevista dall'art. 1 del predetto decreto, sarà loro consegnata gratuitamente all'arrivo in Fran-

*Decreto 2 aprile 1917 che istituisce una carta d'identità per uso degli stranieri.* (*J. O.*, 7 aprile 1917).

**Art. 1.** — Lo straniero, che ha bisogno di soggiornare in Francia più di 15 giorni, se è di età superiore ai 15 anni, entro le 48 ore dal suo arrivo nella prima località, dove deve soggiornare, ha l'obbligo di chiedere al prefetto del dipartimento una carta d'identità. Gli sarà rilasciata ricevuta di tale richiesta. Se durante il tempo necessario alla compilazione di tale carta, egli è obbligato a spostarsi, tale ricevuta servirà da salvacondotto, e dovrà farla vistare all'arrivo ed alla partenza nelle località dove si recherà successivamente.

**Art. 2.** — La carta d'identità terrà luogo di salvacondotto.

Gli stranieri dovranno farla vistare, all'arrivo ed alla partenza, dal sindaco o dal Commissario di polizia nelle località dove essi risiederanno.

Alla carta saranno aggiunti alcuni fogli intercalari, collo stesso numero della carta, divisi in caselle, nelle quali saranno apposti i visti.

Di tali visti sarà tenuto nota sopra speciali registri depositati alla municipalità.

I fogli intercalari, quando saranno esauriti, verranno inviati al servizio centrale al Ministero dell'interno, ed il titolare della carta riceverà in cambio dei nuovi fogli.

**Art. 3.** — La carta d'identità è obbligatoria per gli stranieri.

Nella carta d'identità sarà fatta menzione degli obblighi a cui sono tenuti, per l'applicazione del presente decreto, gli stranieri titolari della carta stessa, durante il loro soggiorno in Francia, e al momento in cui lasciano il territorio francese. Così pure per ciò che concerne le sanzioni previste dallo stesso presente decreto.

**Art. 4.** — La menzione del permesso di soggiorno sarà notata in rosso con inchiostro indelebile in testa della carta.

**Art. 5.** — Gli stranieri che faranno richiesta della carta di identità,

cia dal Commissario speciale di polizia del posto di confine o dell'Ufficio d'immigrazione. Alla carta sarà apposto un timbro con la scritta « operaio industriale », o « operaio agricolo » secondo i casi.

Provvisoriamente gli operai stranieri che si trovano già in possesso della carta verde, o gialla, saranno ritenuti in regola col presente decreto.

**Art. 4.** — Gli operai stranieri, entrando in Francia, dovranno presentarsi ad uno degli Uffici di immigrazione o, in mancanza di esso,

dovranno presentare tre fotografie di fronte e senza cappello e riempire due questionari contenenti le seguenti indicazioni:

Nome, cognome, paternità (con la data ed il luogo di nascita), data e luogo di nascita, professione, situazione della famiglia, nome ed età dei figli al di sotto dei quindici anni che viaggiano o risiedono col richiedente. Nome, età, nazionalità del coniuge, due referenze all'estero, due referenze in Francia, ultimo domicilio all'estero, precedente soggiorno in Francia, data e durata di tale soggiorno; in quali comuni di Francia, a quale indirizzo e le altre informazioni necessarie per precisare l'identità dello straniero. Essi dovranno inoltre fornire tutte le altre giustificazioni che loro saranno richieste in relazione alla loro identità.

Uno di tali questionari sarà conservato alla prefettura del dipartimento, che avrà rilasciato la carta, l'altro sarà inviato insieme alla fotografia, al servizio centrale, al Ministero dell'interno.

**Art. 6.** — La carta d'identità deve contenere le menzioni previste all'art. 5; la fotografia dovrà essere timbrata a secco su due angoli.

**Art. 7.** — I proprietari, gli albergatori, tenitori di alloggi, dovranno segnalare entro le 24 ore al Commissario di polizia o al sindaco la presenza di stranieri occupanti i loro immobili o stabilimenti. Avranno lo stesso obbligo i proprietari di ristoranti o di pensioni di famiglia, che albergano abitualmente degli stranieri.

**Art. 8.** — I sindaci, che avranno redatto l'atto di decesso di uno straniero, dovranno darne avviso al prefetto del dipartimento.

Il prefetto ne informerà immediatamente il servizio centrale al Ministero dell'interno.

**Art. 9.** — Al confine, agli stranieri che lasciano la Francia, saranno ritirate le carte di identità.

Le autorità di confine invieranno le carte, ritirate agli stranieri, al servizio centrale al Ministero dell'interno; esse trasmetteranno egualmente i nomi degli stranieri che non hanno potuto presentare la loro carta, dopo di avere stabilito la loro identità.

**Art. 10.** — Le fotografie delle carte d'identità saranno rinnovate ogni tre anni. Sulla fotografia sarà notata ad inchiostro rosso la data in cui ha avuto luogo la rinnovazione.

Qualunque carta scaduta sarà senza valore alcuno.

**Art. 11.** — Nelle forme previste all'art. 5 potrà essere rilasciato un duplicato della carta di identità nel caso che sia stata perduta. Sulla carta sarà fatta menzione del duplicato e del rilascio sarà dato avviso al servizio centrale.

Al Ministero dell'interno (Direzione della Sicurezza generale), sarà isti-

a uno dei posti di confine stabiliti per ordinanza ministeriale su proposta della Commissione permanente della immigrazione.

Essi saranno sottoposti alle misure sanitarie.

**Art. 5.** — Gli operai stranieri che si presenteranno a un posto di confine sprovvisti di un contratto di arruolamento, saranno inviati al più vicino Ufficio d'immigrazione allo scopo di facilitare il loro collocamento.

**Art. 6.** — L'operaio straniero che non sottostarà alle disposizioni sopradette potrà essere ricondotto a sue spese all'Ufficio di immigrazione o al posto di confine, attraverso al quale avrebbe dovuto regolarmente entrare in Francia.

**Art. 7.** — Il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Affari Esteri,

---

tuito un servizio, detto « Servizio centrale » ove saranno tenute al corrente le schede corrispondenti alle carte d'identità rilasciate agli stranieri. In oltre su tali schede saranno annotate le condanne riportate dagli stranieri, delle quali dovrà essere dato avviso al Servizio centrale dalle Cancellerie delle corti e dei tribunali entro il mese dalla data dell'arresto o della condanna.

**Art. 12.** — Lo straniero che faccia cancellature, alterazioni o falsifichi una carta d'identità, o che utilizzi nel compimento di un atto amministrativo una carta che non sia di sua pertinenza, sarà espulso dal territorio francese.

**Art. 13.** — I rappresentanti diplomatici e consolari dei paesi stranieri non sono tenuti ad avere la carta di identità.

**Art. 14.** — Gli operai stranieri già in possesso della carta d'identità verde o gialla, rilasciata loro al confine alla loro entrata in Francia, non sono tenuti ad avere la carta d'identità prevista dal presente decreto. Può, tuttavia, essere loro rilasciata qualora ne facciano domanda. Però, in tal caso, non può supplire la carta verde o gialla.

**Art. 15.** — Il libretto di straniero, rilasciato dall'autorità militare, terrà luogo della carta d'identità finchè il titolare di tale libretto risiederà nella zona di guerra.

In ogni modo, quando lo straniero vorrà circolare nella zona dell'interno, egli dovrà fare vistare il suo libretto di straniero in conformità delle prescrizioni previste nei casi di spostamento di stranieri muniti di carta d'identità. La carta d'identità sarà tuttavia rilasciata ad ogni straniero della zona di guerra, munito del libretto di straniero, che ne faccia domanda.

**Art. 16.** — Le infrazioni al presente decreto sono passibili delle pene previste all'art. 471, paragrafo 15, del codice penale, salvo il diritto d'espulsione che appartiene al Ministro dell'interno, in forza della legge del 3 dicembre 1849 (art. 7).

**Art. 17.** — È abrogato il decreto del 2 ottobre 1888.

**Art. 18.** — Il Ministro dell'interno è incaricato dell'applicazione del presente decreto, le cui disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 maggio 1917.

il ministro dell'interno, il ministro dell'agricoltura, il ministro dei lavori pubblici, il ministro del lavoro, il ministro delle terre liberate e il ministro dell'igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale sono incaricati, ciascuno per quanto li riguarda, di dare esecuzione al presente decreto.

**Decreto 5 agosto 1920 che stabilisce le norme per l'attuazione della legge 23 aprile 1919 sulla giornata delle otto ore, nelle industrie delle costruzioni e dei lavori pubblici delle regioni liberate. (J. O. 9 agosto 1920).**

**Art. 1.** — Le disposizioni del presente decreto sono applicabili in tutti i laboratori, nei cantieri, nelle imprese di industrie costruttive e di lavori pubblici situati nelle regioni liberate, e cioè, ad Est e a Nord di una linea che passi per i confini marittimi dei dipartimenti del Nord, del Passo di Calais e della Somme, i confini Sud di quest'ultimo dipartimento, i confini Ovest e Sud del dipartimento dell'Oise e del circondario di Meaux, Coulommiers e Provins (Senna e Marna); i confini Sud del dipartimento della Marna e dei Comuni di Semoine, Mailly-le-Camp e Poivre (Aube); i confini Sud del dipartimento della Meurthe-et-Moselle; i confini Ovest e Sud del circondario di Epinal e di Remiremont (Vosgi); i confini Ovest e Sud del territorio di Belfort fino alla Svizzera.

**Art. 2.** — Nelle imprese di cui all'articolo primo la durata del lavoro effettivo non dovrà superare le otto ore al giorno.

A richiesta delle organizzazioni padronali od operaie professionali, del luogo o della regione, dopo aver consultate tutte le organizzazioni interessate, e riferendosi agli accordi fra loro intervenuti, se ne esistono, si potrà con ordinanze ministeriali, in deroga alle norme stabilite nel precedente capoverso, ed a titolo provvisorio, autorizzare una ripartizione ineguale delle 48 ore di lavoro effettivo della settimana. Il detto regime non potrà essere fissato definitivamente che per mezzo di regolamento di amministrazione pubblica.

In caso di organizzazione del lavoro per squadre successive, il lavoro di ciascuna squadra sarà continuo salvo l'interruzione nei pasti.

**Art. 3.** — In caso di interruzione collettiva del lavoro, sia per cause accidentali che di forza maggiore (incidenti sopravvenuti al materiale, interruzione di forza motrice, intemperie, mancanza di materiali, infortuni), sia per giorni festivi, solennità od altri avvenimenti locali, potrà effettuarsi, per compensare le ore di lavoro perdute, un prolungamento della giornata di lavoro durante la settimana o in caso d'impossibilità nella quindicina, a condizione che la durata del lavoro non superi le 48 ore nella settimana o le 96 ore nella quindicina.

Nel caso che non si siano potute compensare tutte le ore di lavoro perdute per intemperie nel modo qui sopra indicato, il numero delle ore che resteranno a ricuperarsi, sarà determinato ciascun anno, al più tardi nel mese di aprile, dall'ispettore dipartimentale del lavoro, il quale, dopo aver sentito il parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, stabilirà il modo di ricuperarle in ragione di un'ora al giorno.

Tuttavia la giornata legale di lavoro non potrà essere prolungata, in virtù delle due disposizioni suddette, di più di due ore al giorno.

Il capo dell'impresa, che vuol fare uso della facoltà di recupero prevista al paragrafo 1° del presente articolo nell'avviso che dovrà indirizzare all'ispettore dipartimentale del lavoro, deve indicare la natura, la causa e la data dell'interruzione collettiva del lavoro, il numero di ore di lavoro perdute, le modificazioni che egli si propone di apportare temporaneamente all'orario per il recupero delle ore perdute, come pure il numero di operai ai quali viene applicata questa modificazione.

**Art. 4.** — In ciascuna impresa o parte d'impresa, gli operai e gli impiegati non potranno essere occupati che conformemente alle indicazioni di un orario che precisi, per ciascun giorno, la ripartizione delle ore di lavoro.

Questo orario, stabilito secondo l'ora legale, fisserà l'ora del principio e della fine di ogni periodo di lavoro, oltre le quali nessun operaio od impiegato potrà essere occupato. Il totale delle ore comprese nei periodi di lavoro non dovrà eccedere i limiti stabiliti dall'art. 2.

Per le categorie di lavoratori, ai quali si applicano le deroghe previste dal successivo art. 5, potranno essere stabilite differenti ore di lavoro e di riposo.

Ogni modificazione nella ripartizione delle ore di lavoro, prima di essere applicata, dovrà dar luogo ad una rettifica dell'orario così stabilito. Questo orario sarà trascritto, sia sopra un registro tenuto costantemente a giorno e messo a disposizione del servizio dell'ispettorato del lavoro, sia sopra una tabella, facilmente accessibile e leggibile, esposta in modo apparente, in ciascuno dei luoghi di lavoro, ai quali viene applicato detto orario.

Un duplicato dell'orario così trascritto e delle eventuali rettifiche apportatevi, dovrà essere preventivamente indirizzato all'ispettore generale del lavoro.

In caso di organizzazione del lavoro per squadre, l'elenco dei componenti di ciascuna squadra, sarà precisato, sia su di una tabella, sia sopra un registro speciale tenuto costantemente a giorno, e a disposizione del servizio dell'ispettorato del lavoro.

**Art. 5.** — Potrà essere prolungata oltre i limiti fissati all'art. 2 del presente decreto, la durata effettiva dell'orario giornaliero per i lavori stabiliti dalla tabella seguente, conformemente alle sue indicazioni:

1° il lavoro dei meccanici, elettricisti e chauffeurs adibiti ai servizi della forza motrice, dell'illuminazione, trazione, riscaldamento, riparazioni del materiale, lavaggio e distribuzione dell'acqua: un'ora e mezzo. Due ore il giorno appresso a ciascuna giornata di sospensione di lavoro;

2° il lavoro di un capo-squadra, la cui presenza è indispensabile al funzionamento della squadra nel caso di impensata assenza del suo supplente ed in attesa dell'arrivo di altro supplente: due ore oltre il termine assegnato al lavoro generale della squadra;

3° il lavoro di un capo-squadra od operaio specialista, la cui presenza è indispensabile per coordinare il lavoro di due squadre che si danno il cambio: un'ora oltre il termine assegnato al lavoro generale della squadra;

4° il lavoro del personale dirigente (capi fabbrica, capi di cantiere, capi squadra) incaricati della preparazione dei lavori: due ore oltre il termine assegnato al lavoro generale della squadra;

5° per le categorie professionali, il cui lavoro è interrotto da lunghi periodi di riposo, come: sorveglianti, guardiani, conduttori di automobili, carrettieri, magazzinieri, addetti al servizio incendi, preposti al servizio

medico, ed altre istituzioni create a favore degli operai, ed impiegati dell'impresa e delle loro famiglie: quattro ore.

6° registratori, garzoni d'ufficio e simili agenti: due ore oltre il termine assegnato al lavoro generale della impresa.

Il capo dell'impresa, sotto riserva dell'espletamento delle formalità previste all'art. 4 del presente decreto, ha di pieno diritto la facoltà di applicare le deroghe permanenti qui sopra determinate.

**Art. 6.** — La durata del lavoro effettivo può essere temporaneamente prolungata oltre il termine fissato all'art. 2 del presente decreto, nei seguenti casi:

1° lavori urgenti, la cui esecuzione è necessaria per prevenire disastri imminenti, organizzare misure di salvataggio, o riparare guasti sopravvenuti sia al materiale che alle installazioni dell'impresa: facoltà illimitata durante una giornata a scelta del capo dell'impresa: due ore i giorni seguenti;

2° lavori eseguiti nell'interesse della sicurezza e della difesa della Nazione o di un servizio pubblico dietro un ordine del Governo, che rileva la necessità della deroga: limite da fissarsi caso per caso, d'accordo fra il Ministero del lavoro ed il Ministero che ordina i lavori.

Ogni capo d'impresa che voglia usufruire della facoltà prevista al capoverso n. 1 del paragrafo 1° del presente articolo, deve indirizzare all'ispettore dipartimentale del lavoro una dichiarazione datata, specificando la natura e la causa della deroga, il numero di operai ai quali sarà prolungata la durata del lavoro, le giornate in cui si farà uso di detta facoltà, le ore di lavoro e di riposo previste per questi operai.

**Art. 7.** — Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Giornale Ufficiale; esse cesseranno di essere applicabili all'entrata in vigore del regolamento di amministrazione pubblica, che stabilirà per tutto il territorio il termine e le condizioni di applicazione alle industrie di costruzione e dei lavori pubblici, della legge 23 aprile 1919.

**Art. 8.** — Il ministro del lavoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Repubblica francese, ed inserito nel bollettino delle leggi.

## SVIZZERA

### **Ordinanza del Consiglio federale del 9 luglio 1920 che modifica l'ordinanza 17 novembre 1919 sul controllo degli stranieri.**

I. Il termine utile per la dichiarazione di arrivo prevista all'articolo 14, 1° capoverso, è portato a 48 ore.

L'art. 14 è completato da un ultimo capoverso così concepito:

« Gli stranieri, che hanno depositate le loro carte, sono tenuti di portare seco la ricevuta quando si spostano nell'interno del paese ».

II. Gli art. 15 al 17 sono abrogati, e sostituiti dall'art. 14-bis seguente:

« Art. 14-bis. — Gli albergatori e conduttori di pensione, come pure tutte le persone che albergano a pagamento o gratuitamente degli stranieri, entrati in Svizzera con un permesso di durata limi-

tata, hanno l'obbligo di denunciarli all'autorità locale di polizia entro 24 ore dal loro arrivo; devono egualmente nella 24 ore denunciarne la partenza.

La dichiarazione di arrivo deve indicare la data di arrivo, il cognome, il nome, la professione, la nazionalità e l'ultimo luogo di soggiorno; la dichiarazione di partenza deve contenere il nome, cognome, il prossimo luogo di soggiorno e la data della partenza. Le dichiarazioni di arrivo e di partenza devono essere scritte di pugno dello straniero.

Tali dichiarazioni non vengono inserite nella carta di legittimazione.

L'albergatore sotto la sua responsabilità, deve vigilare che le dichiarazioni siano conformi alle indicazioni contenute nella carta di legittimazione. Egli deve segnalare all'autorità locale della polizia le divergenze che constatasse fra le dichiarazioni e la carta di legittimazione ed indicare alla stessa autorità gli stranieri sospetti di aver commesso degli atti delittuosi.

L'albergatore ha l'obbligo di tener al corrente un registro conforme ai bollettini di arrivo. Le autorità di polizia verificheranno tale registro almeno una volta per settimana, e vi apporranno un visto che attesti la verifica fatta.

III. Il capoverso 3 dell'art. 21 è sostituito dalla seguente disposizione:

«Lo straniero che non stende la sua dichiarazione di arrivo e di partenza conformemente all'art. 14;

L'albergatore che non presenta le dichiarazioni di arrivo e di partenza in conformità dell'art. 14-bis;

Colui, che nelle sue dichiarazioni dà false indicazioni... ».

IV. Il minimo di fr. 20 previsto dall'art. 21 4° capoverso, e dall'articolo 22 per l'ammenda e quello all'art. 25 per la cauzione, è soppresso.

V. L'art. 35 è completato con le seguenti disposizioni:

«Tuttavia, una volta fatta la dichiarazione di arrivo prevista all'art. 14, non potrà essere richiesta una nuova dichiarazione di arrivo, accompagnata dalla produzione della carta di legittimazione se non nei casi seguenti:

a) dopo un soggiorno di almeno 14 giorni nel Cantone. Nessuna tassa può essere esatta per tale dichiarazione;

b) ovvero dopo un soggiorno di 2 mesi nel Cantone; in questo caso può essere richiesto il deposito della carta di legittimazione contro rilascio di ricevuta, e potrà essere esatto un emolumento.

c) è ricercato ai Cantoni il diritto d'invitare lo straniero a mezzo di speciale citazione a presentarsi per un controllo o per qualsiasi altro motivo ».

VI. La presente ordinanza entrerà in vigore il 15 luglio 1920. Il dipartimento Federale della giustizia e di polizia sarà incaricato della sua esecuzione.

## S P A G N A

**Decreto 7 agosto 1920 col quale viene istituita una assicurazione a favore degli emigranti in caso di morte o inabilità fisica durante il viaggio.** (*Gaceta de Madrid* 11 agosto 1920 n. 224).

**Art. 1.** — Si autorizza la Commissione permanente del Consiglio Superiore di emigrazione ad investire parte dei suoi Fondi per pagare premi di assicurazione in caso di morte o invalidità permanente totale per naufragio, a favore degli emigranti o immigranti spagnoli, stabilendo in merito accordi col Comitato Statale di Assicurazione.

**Art. 2.** — Una Commissione mista formata da un membro e da un funzionario di ambo le camere e dal Presidente del Consiglio Superiore dell'Emigrazione studierà e proporrà al Ministero del Lavoro l'ammontare delle indennità e dei premi, la loro forma di liquidazione, nonché tutte le modalità relative alla formalità del contratto. Questa Commissione emetterà le sue decisioni nel più breve termine, informandone immediatamente il Consiglio Superiore di Emigrazione, il Comitato Statale di assicurazione ed, in ultimo, il Ministero del Lavoro per le decisioni da prendere.

## P E R U'

**Legge 22 settembre 1920, n. 4145, sull'ammissione e l'espulsione degli stranieri.**

## E S C L U S I O N I.

**Art. 1.** — Non saranno ammessi nel territorio nazionale gli stranieri pazzi, idioti, i mendicanti di professione, i vagabondi, gli infermi inguaribili e incapaci di guadagnarsi da vivere, gli affetti da malattie che siano giudicate dalle leggi pericolose per la salute pubblica; coloro che esercitano il lenocinio, i condannati all'estero per delitti che nel Paese siano puniti colla carcere, se essi non abbiano scontato la pena e non siano passati due anni dalla loro scarcerazione.

**Art. 2.** — Non si applicherà la disposizione precedente ai condannati o perseguitati per motivi politici o religiosi, nè a quelli che intendano trovare asilo nel territorio nazionale per salvarsi la vita, nè a quelli che dopo aver risieduto 6 mesi nella Repubblica fossero partiti e fossero respinti o espulsi da altri luoghi.

**Art. 3.** — Il potere esecutivo regolerà il controllo sull'ammissione degli stranieri che hanno libero ingresso e sull'esclusione degli stranieri che non debbono essere ammessi in forza dell'art. 1° e impar-

tirà istruzioni dettagliate alle Autorità marittime e di frontiera, di dogana e sanitaria per il detto controllo.

**Art. 4.** — Lo straniero che fosse respinto dall'Autorità incaricata di vigilare sull'esclusione potrà presentare reclamo verbalmente o per iscritto su carta libera davanti all'Autorità marittima del porto o all'Autorità politica di frontiera.

Il reclamo sarà trasmesso immediatamente a una Giunta composta del giudice di prima istanza e in sua assenza del giudice di pace chiamato per legge, dall'«Alcaide» municipale e dall'Autorità marittima del porto o dall'Autorità marittima di frontiera.

Questa Giunta sentirà le parti, e, in caso di infermità, il medico ufficiale od in sua assenza qualunque altro medico, deciderà nel termine di 48 ore sulla ammissione o sull'esclusione.

Se la decisione della Giunta fosse favorevole all'esclusione essa ad istanza dell'interessato verrà riesaminata dal Ministro degli Affari Esteri che deciderà in via definitiva.

**Art. 5.** — Le eventuali spese del processo di esclusione e per il ritorno dello straniero espulso saranno a carico della Società che lo ha trasportato sempre che il motivo di esclusione fosse noto prima dell'ingresso.

#### ESPULSIONI.

**Art. 6.** — Possono essere espulsi individualmente dal territorio nazionale gli stranieri che fossero entrati fraudolentemente in violazione della presente legge e delle altre sull'esclusione; coloro che trafficarono in prostituzione e i recidivi condannati nel paese per delitti che importano la pena del carcere, coloro che per i loro atti illeciti costituiscono un manifesto pericolo per la tranquillità pubblica e la sicurezza dello Stato.

**Art. 7.** — Non si applicheranno le disposizioni dell'art. precedente agli stranieri che avranno ottenuto il domicilio a norma dei paragrafi 2° e 3° dell'art. 46 del Codice Civile, nè agli ammogliati con donna peruviana con la quale vivono normalmente, nè ai vedovi di donna peruviana.

**Art. 8.** — L'ordine di espulsione degli stranieri deve formare oggetto di una decisione motivata dal Consiglio dei ministri. Nell'ordinanza verrà concesso allo straniero un termine da 3 a 5 giorni per abbandonare il territorio e qualora egli non vi ottemperasse, sarà espulso dalle autorità di polizia.

**Art. 9.** — Il potere esecutivo potrà annullare la decisione di espulsione se verranno a mancare le cause che la motivarono.

**Art. 10.** — Le autorità, davanti alle quali verrà fatta l'istanza di cui all'art. 4, dovranno accordare allo straniero, al momento in cui egli si presenta per reclamare, una prova che il suo reclamo è stato preso in considerazione.